SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 862)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, GRAZIOLI, JERVOLINO RUSSO Rosa, MANENTE COMUNALE, DELLA PORTA e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1980

Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili per il sostegno dell'attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 ha stabilito all'articolo 2 che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili: « . . . conserva i compiti associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e la assistenza ai mutilati stessi, previsti dalle norme vigenti ».

Tale disposizione, come è noto, è conseguente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* della citata legge 21 ottobre 1978, n. 641, prevede che: « Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti ». La norma, come è chiaro, si pone in direzione dell'affermazione del principio del pluralismo associativo.

Al momento attuale tutte le associazioni nazionali sopra citate sono state privatizzate e già il personale è stato trasferito per legge agli uffici ministeriali e alle strutture regionali e comunali, per cui l'ingiusto criterio operante per l'assegnazione limitata al 1979 è decaduto ed ora lo Stato, per il riconoscimento dei contributi alle associazio-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ni predette, è tenuto ad attenersi unicamente al criterio di valutazione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1-*undecies* della già menzionata legge del 21 ottobre 1978. numero 641, cioè la dimostrazione di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.

Al riguardo devesi subito rilevare che gli invalidi civili riconosciuti tali dall'epoca di costituzione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, e cioè dall'anno 1965, sono stati circa un milione duecentomila e nei loro confronti l'Associazione ha svolto valida opera di tutela e rappresentanza nelle varie commissioni per la fornitura di protesi, per il pensionamento, per il collocamento, eccetera. Attualmente si calcola che vi siano nel nostro paese oltre cinquecentomila invalidi civili che beneficiano delle varie disposizioni vigenti in favore della categoria e che, pertanto, si avvalgono dell'attività associativa dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, attività confermata, come abbiamo all'inizio menzionato, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

A tale riguardo si deve sottolineare che la Associazione in parola ha una struttura organizzativa fondata su novantaquattro sedi provinciali ed una sede centrale a Roma; al momento l'Associazione conta su circa sessantamila iscritti e svolge l'attività istituzionale di rappresentanza, tutela e promozione provvedendo alla designazione dei rappresentanti di categoria presso le Commissioni sanitarie, del collocamento e per la liquidazione delle pensioni, connesse al grado di invalidità. Oltre a tale attività, l'Associazione svolge i compiti e le funzioni a favore della categoria rappresentata, previsti dallo statuto, salvo la parte assistenziale che è stata trasferita agli enti locali.

Si ritiene, pertanto, equo attribuire un contributo da parte dello Stato in funzione anche del numero dei cittadini costituenti la categoria destinataria dell'intervento statale. Peraltro, anche per quanto riguarda la validità dell'attività svolta dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, va rilevato che l'Associazione ha sedi in ogni provincia italiana ed è attualmente fortemente impegnata per l'applicazione delle recenti nuove disposizioni in favore degli invalidi civili tra cui, importantissima, quella concernente il riconoscimento di una indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili gravi non deambulanti. Tale legge comporta, infatti, proprio per il suo carattere innovativo, numerosi nuovi adempimenti che possono essere affrontati dall'invalido soprattutto in funzione dell'apporto partecipativo dell'Associazione che lo rappresenta.

Siamo, pertanto, certi che l'Assemblea vorrà approvare il presente disegno di legge, dando così ulteriore prova della sensibilità sociale verso una categoria che merita la più attenta solidarietà da parte del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili un contributo annuo di lire 1.500 milioni per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale e tutela degli associati.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.